


DOGANA OGGI

SANATORIA ESTESA ALLE LITI CON LA DOGANA

Definizione delle liti pendenti estesa alle controversie con l'**Agenzia delle dogane**. La novità, introdotta dalla **legge di bilancio 2023**, consente la chiusura agevolata delle liti in materia di accise e giochi. Restano esclusi dazi doganali e Iva all'importazione (continua a pag 2).



INDAGINI OLAF: BOCCIATA LA RETTIFICA DELL'ORIGINE A TAVOLINO

L'Agenzia delle dogane non può contestare l'origine delle merci importate soltanto sulla base di un'indagine "a tavolino" dell'**Olaf**. Se l'inchiesta dell'Ufficio europeo antifrode si fonda unicamente su un incrocio di dati statistici, la contestazione dell'**origine doganale** è illegittima e la Dogana non può pretendere il pagamento del dazio antidumping. È questo il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo

grado del Veneto, che ha ritenuto non sufficiente un Report Olaf inerente una vasta platea di produttori per contestare l'origine della merce, essendo necessario un **accertamento puntuale sulle operazioni contestate** (Corte Giust. trib. Il grado del Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361).

Nel caso esaminato dal giudice veneto, una Società italiana aveva importato **tubi di acciaio** senza saldatura dichiarati di origine indiana, che, secondo la Dogana, avrebbero invece avuto origine cinese, con conseguente applicazione di un **dazio antidumping** pari al 71,9% del valore dei prodotti.

L'Agenzia delle dogane non ha però fornito nessuna prova a dimostrazione dell'origine cinese dei beni importati, limitandosi a fondare la propria contestazione unicamente su un'indagine Olaf riguardante migliaia di operazioni e numerosi importatori europei, ormai noto alle numerose imprese che importano tubi di acciaio dall'India.

La sentenza in commento afferma che **l'Amministrazione doganale deve fornire una prova adeguata**, riferita alle specifiche operazioni contestate, alle imprese, ai luoghi di produzione e ai flussi delle merci oggetto di importazione.

Tale pronuncia ribadisce un principio già affermato dalla **Corte di Cassazione** in un altro precedente ottenuto dal nostro Studio, secondo cui le indagini Olaf possono fondare un accertamento doganale soltanto se si riferiscono alle operazioni contestate dall'Agenzia delle dogane (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469). Occorre, pertanto, verificare, caso per caso, se le conclusioni dell'Olaf siano sufficienti a giustificare una rettifica dell'origine dei prodotti importati.

Nel caso esaminato, ad avviso dei giudici, l'Olaf ha svolto un'analisi "a tavolino" sulla base di dati generali, inerenti tutte le importazioni di tubi di acciaio dalla Cina all'India, senza tuttavia confrontare i **dati**

statistici elaborati con i dati reali. Secondo quanto rilevato dalla Corte, l'assenza di una verifica fisica presso lo stabilimento del produttore non consente di accertare, nel concreto, l'origine della merce contestata.

Da segnalare che, nel caso esaminato dalla Corte veneta, la **Commissione europea** aveva svolto un'inchiesta sulle stesse imprese indiane produttrici di tubi, svolgendo una specifica **attività di controllo in loco** presso gli stabilimenti, per accertare le attività concretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto, confermando l'origine indiana dei prodotti oggetto di contestazione (Reg. di esecuzione Ue n. 2017/2093).

L'indagine sul singolo caso concreto è stata ritenuta più attendibile rispetto alla verifica "a tavolino", che in questo caso si è limitata a un incrocio di dati statistici, senza nessun accertamento diretto sui dati reali.

SANATORIA DELLE LITI ESTESA ALLE CONTROVERSIE CON L'AGENZIA DELLE DOGANE

Definizione delle liti pendenti estesa alle controversie con **l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli**. La novità, introdotta dalla legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), consente la chiusura agevolata delle numerose liti in materia di accise e di giochi, finora escluse dalla pace fiscale. Restano fuori dalla definizione agevolata delle liti pendenti i procedimenti che hanno a oggetto, anche solo in parte, i dazi doganali, in quanto risorse proprie dell'Unione europea, e l'Iva all'importazione, benché quest'ultima rappresenti, invece, un tributo di natura interna.

Tra le principali novità introdotte dalla legge



**Stop alle rettifiche a
tavolino: la Dogana ha
l'onere di provare l'origine
contestata**

di bilancio vi è l'estensione della **definizione agevolata**, inizialmente prevista per le sole liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle entrate, anche alle controversie in cui è parte l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (comma 186). L'inserimento delle dogane rappresenta un'assoluta novità nello storico degli interventi di chiusura agevolata dei contenziosi fiscali.

Tale estensione è significativa perché consente la conclusione agevolata delle numerose liti in materia di accise e di giochi, finora escluse dalla pace fiscale.

Sono diversi i filoni giurisprudenziali che caratterizzano il settore della **fiscalità energetica**: dalle agevolazioni per i carburanti usati nella navigazione marittima e nella nautica da diporto alla produzione industriale e all'autotrasporto. Numerosi anche i regimi speciali, previsti per la circolazione e la sospensione dei prodotti soggetti ad accisa, i depositi, le cessioni internazionali.

Meno frequenti, anche se spesso molto significativi dal punto di vista economico, sono i **contenziosi legati ai giochi e alle scommesse**, amministrati dall'Agenzia delle dogane. I contenziosi fiscali sulle accise e sui giochi potranno ora essere definiti, nei termini previsti dalla finanziaria e con sensibili riduzioni per gli operatori che hanno già ottenuto sentenze positive, in primo o in secondo grado di giudizio.

Esclusi, invece, dalla definizione delle liti pendenti i procedimenti che hanno a oggetto, anche solo in parte, i **dazi doganali**, in quanto risorse proprie UE, e **l'Iva all'importazione**, anche se quest'ultima rappresenta un'imposta di natura interna e non un tributo unionale (comma 193).

Se per i dazi doganali la chiusura agevolata comporterebbe la violazione degli impegni assunti a livello unionale, l'Iva all'importazione

resta, invece, incomprensibilmente fuori dalla definizione delle liti.

Com'è noto, il **Codice doganale dell'Unione europea** (Reg. UE 952/2013) definisce in maniera chiara i presupposti che caratterizzano l'obbligazione doganale come l'obbligo di corrispondere l'importo del dazio all'importazione (art. 5, punto 18). L'Iva versata in dogana non rientra in tale definizione.

Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che l'Iva dovuta all'atto dell'importazione, pur essendo liquidata e riscossa con modalità operative analoghe ai diritti doganali, non rappresenta un "dazio" in senso proprio, ma è parte dei **tributi interni** sui consumi (sentenze 5 maggio 1982, C-15/81, Gaston Schul e 25 febbraio 1988, C-299/86, Drexl). Anche la Corte di Cassazione è ormai orientata nell'escludere l'Iva dal perimetro delle risorse proprie dell'Unione europea, per le quali non è azionabile la definizione agevolata (Corte di Cassazione, 27 luglio 2022, n. 23526), tesi confermata di recente anche dall'Agenzia delle entrate (principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021).

Occorre, quindi, domandarsi se non sarebbe più corretto, nell'ambito della definizione delle liti pendenti, aprire la strada anche alla definizione delle controversie che riguardano l'Iva all'importazione, per le quali l'esclusione appare ormai del tutto ingiustificata.

Un ulteriore tema di grande interesse riguarda le **sanzioni sui tributi doganali**. Le sanzioni, infatti, non rappresentano risorse UE e non sono oggetto di una normativa armonizzata, ma sono disciplinate dal Testo unico sulla legge doganale (d.p.r. 43/1973). Le controversie con l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli che riguardano soltanto le sanzioni, in astratto, potrebbero rispettare le condizioni richieste per la definizione.

BANGLADESH: STOP AI DUBBI SULL'ORIGINE DEI PRODOTTI TESSILI

È illegittima la rettifica dell'origine dei **prodotti tessili importati dal Bangladesh**, in quanto tali importazioni non possono più considerarsi "sospette". A stabilirlo è la Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con la sentenza 24 novembre 2022, n. 366, la quale, richiamando un avviso agli importatori della Commissione europea, ha chiarito come non vi sia più nessun "fondato dubbio" sulla veridicità delle **attestazioni di origine** rilasciate dalle autorità del Bangladesh (avviso agli importatori 2022/C 166/06, del 20 aprile 2022).

Nel caso esaminato dal giudice spezzino, l'Agenzia delle dogane aveva contestato l'origine dei prodotti tessili importati, escludendo l'applicazione dell'agevolazione daziaria prevista per i **paesi Spg** e pretendendo il pagamento di un dazio pari al 12% del valore della merce. La contestazione dell'Ufficio si fondava unicamente su un "avviso agli importatori" del 2008 (2008/C 41/06), con il quale la Commissione UE aveva informato gli operatori europei dell'esistenza di "fondati sospetti" in merito all'origine dei prodotti classificati nei capitoli 61 e 62 del

Sistema Armonizzato, ossia indumenti e accessori di abbigliamento a maglia e altri indumenti e accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia. La Commissione europea aveva ipotizzato che tali prodotti fossero soltanto provenienti dal Bangladesh ma che, dal punto di vista dell'origine doganale, non integrassero le condizioni sostanziali per essere considerati originari del Bangladesh. Sarebbe, infatti, emerso che una percentuale di certificati di origine "**Form A**" risultavano "falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti".

A seguito della pubblicazione di tale avviso, l'Agenzia delle dogane ha dato vita a numerosi accertamenti sull'origine dei prodotti importati dal Bangladesh, contestando il contenuto dei **certificati di origine** rilasciati dalle autorità estere competenti.

Come riconosciuto dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con il nuovo "avviso agli importatori" del 20 aprile 2022, l'Unione europea ha superato il precedente avviso del 2008, riconoscendo che "i ragionevoli dubbi" su cui si fondava la precedente comunicazione agli operatori "non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti".

NUOVA PROVA DELL'ORIGINE PER L'IMPORT/EXPORT CON SINGAPORE

Cambia la **prova dell'origine preferenziale** negli scambi commerciali con **Singapore**. Dal 1° gennaio 2023 le imprese che esportano dovranno utilizzare il **sistema Rex** per poter beneficiare del dazio zero, previsto dal trattato di libero scambio. A stabilirlo è il Comitato doganale dell'Accordo tra UE e Singapore, che ha sostituito la prova di



origine dell'esportatore autorizzato con quella dell'**esportatore registrato** (decisione 1/2022). Per consentire un passaggio graduale al nuovo sistema è previsto un **periodo transitorio**, fino al 31 marzo 2023, durante il quale le Autorità doganali di Singapore continueranno ad accettare le dichiarazioni di origine degli esportatori autorizzati europei.

L'origine dei prodotti rappresenta un tema di grande rilievo per l'export italiano. A oggi, l'Unione europea ha concluso 42 Accordi di libero scambio con 74 Paesi extra-UE. In molti è prevista la figura dell'esportatore registrato Rex come mezzo di prova dell'origine. Tale sistema consente di **autocertificare l'origine preferenziale** dei beni direttamente in fattura, con un significativo snellimento delle procedure rispetto alla tradizionale certificazione da parte della Dogana.

Istituita dalla Commissione UE nel 2017, la banca dati Rex è utilizzata in ambito SPG e negli scambi con i Paesi d'oltremare (PTOM), ed è prevista anche dai più recenti Accordi conclusi con Canada, Giappone, Vietnam, Regno Unito, i Paesi dell'Africa orientale e meridionale (ESA), Ghana, Costa d'Avorio e ora anche con Singapore.

Da segnalare che alcuni Paesi hanno scelto di adottare il Rex anche per le **esportazioni** verso l'UE. È il caso di Costa d'Avorio, Zimbabwe e Madagascar, il quale ha reso obbligatorio il Rex proprio dal 1° gennaio 2023. Con un avviso del 2 gennaio, l'Agenzia delle dogane ha reso noto che anche per le **importazioni da Singapore**, dal 1° gennaio 2023, la dichiarazione di origine dovrà essere fornita da un esportatore registrato. Da gennaio, infine, non è più possibile allegare un certificato Form A alle importazioni dai Paesi SPG, essendo ormai obbligatorio il Rex.

NONO PACCHETTO: NUOVE RESTRIZIONI PER GLI SCAMBI CON LA RUSSIA

Con il nono pacchetto di sanzioni, si allargano i divieti di import ed export per numerosi prodotti.

Il **Regolamento UE 2022/2474** ha introdotto nuove restrizioni per l'esportazione di prodotti **quasi dual use** che potrebbero contribuire al potenziamento tecnologico e militare della Russia. Le nuove restrizioni riguardano l'equipaggiamento mimetico, attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici destinati ai sistemi militari russi (all. VII Reg. UE 833/2014).

I divieti di esportazione si estendono, inoltre, ad alcuni prodotti e tecnologie impiegati nel settore aeronautico e dell'industria aerospaziale, come i motori di aerei e le loro parti o i **motori dei droni** (all. XI Reg. UE 833/2014). Vietata l'esportazione anche per **droni giocattoli**, generatori, computer portatili, dischi rigidi e componenti informatici, apparecchi per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchiature da ripresa e lenti (all.



XXIII Reg. UE 833/2014).

All'importazione, il nono round di sanzioni ha introdotto nuovi divieti **per l'acciaio e per i prodotti siderurgici**. Tali restrizioni, tuttavia, non saranno operative prima del 30 settembre 2023.

Da segnalare che il nuovo regolamento introduce un'importante deroga ai divieti di import ed export, con l'obiettivo di agevolare il **disinvestimento** degli operatori UE dal mercato russo. Fino al 30 settembre 2023, infatti, le autorità nazionali possono **autorizzare** la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'importazione dei prodotti oggetto di divieto che erano situati in Russia al momento dell'entrata in vigore delle restrizioni. Le autorità nazionali devono verificare che tali prodotti non siano destinati a un utilizzatore finale militare e che non abbiano uso finale militare. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i beni importati sono di proprietà di un cittadino UE, di una persona giuridica registrata o costituita nell'Unione europea o, comunque, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica UE.

Il nono pacchetto consente, pertanto, di aggirare il divieto di acquistare, importare dalla Russia o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti indicati nell'allegato XXI, Reg. UE 833/2014, stabilendo che le autorità competenti possono autorizzare l'importazione dei beni oggetto di restrizione se l'impresa dimostra che tale attività è necessaria per **disinvestire o liquidare attività commerciali in Russia** (art. 12 ter, Reg. UE 833/2014).

ROYALTIES NON DAZIABILI SE VI È SOLO UN CONTROLLO DI QUALITÀ

Il mero **controllo sulla qualità** dei prodotti non è determinante ai fini della daziabilità delle royalties. È questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con la sentenza 16 settembre 2022, n. 277, secondo cui i diritti di licenza non devono essere inclusi nel valore doganale se la licenziante esercita un controllo sul prodotto importato e non sul produttore.

Com'è noto, il **Codice doganale dell'Unione** (Reg. UE 952/2013, Cdu) prevede che le royalties devono essere incluse nel valore doganale dei prodotti importati soltanto se: i) non sono già incluse nel prezzo; ii) si riferiscono alle merci oggetto di valutazione; e iii) il compratore è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come "condizione della vendita" (art. 71, Cdu). Tale ultimo requisito si realizza quando il titolare del diritto di licenza esercita un controllo sul produttore, ossia quando il licenziante è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un "potere di costrizione o di orientamento" sul fornitore.



La sentenza in commento ha ribadito che se il controllo riguarda unicamente la qualità del prodotto, le royalties non devono essere incluse nel valore doganale. Ad avviso dei giudici spezzini, infatti, il “**controllo di qualità**” non è idoneo a integrare un legame tra il licenziante e i fornitori extra-UE, poiché ha l’obiettivo di tutelare l’immagine e la qualità dei prodotti contraddistinti dal marchio oggetto di licenza.

Tali previsioni sono normalmente inserite nei contratti di licenza con l’obiettivo di assicurare che il produttore rispetti gli **standard di sicurezza** e non incorra in una violazione dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente, a tutela

della **reputazione commerciale**, assicurata oggi anche dal profilo etico del marchio.

Non operando nessun automatismo in ordine alla daziabilità delle royalties, è pertanto necessario verificare, volta per volta, se ricorrono i presupposti individuati dal Cdu. Tale operazione richiede un **accurato esame dei rapporti contrattuali**. Secondo i giudici di La Spezia, tale controllo non si realizza in presenza di due rapporti contrattuali tra loro distinti e indipendenti, uno relativo alla cessione del marchio (tra licenziante e licenziataria) e l’altro inerente la produzione delle merci (tra licenziataria e fornitore estero).

Sara Armella

Avvocato, presidente della
Commissione Dogane & trade
facilitation di ICC
✉ armella@studioarmella.com

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Massimo Monosi

Avvocato esperto in diritto
tributario nazionale e
internazionale
✉ monosi@studioarmella.com

Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
segreteria@studioarmella.com



Armella
Associati

Dogana Oggi - gennaio 2023 / numero 1

Dogana Oggi è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un’attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.

Copyright riservato. E’ vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità

